



COMUNE DI PRATIGLIONE

Provincia di TORINO

Via Roma 1 – Pratiglione 10080 (TO) P.IVA 01871460018

☎ 0124/7184 – Fax 0124/77886 ✉ mail: info@comune.pratiglione.to.it

posta elettronica certificata: pratiglione@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.pratiglione.to.it

ORDINANZA N. 21/2014

IL SINDACO

OGGETTO : -ABBATTIMENTO PIANTE E/O RAMAGLIE PERICOLOSE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA VISIBILITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE E VICINALI E PRIVATE DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade comunali, vicinali e private di uso pubblico per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivanti da caduta di rami e alberi e da limitazione della visibilità a causa di siepi e ramaglie che si protendono oltre i limiti prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente mantenute;

RITENUTO necessario per motivi di sicurezza disporre affinché i proprietari dei terreni confinanti con le strade urbane ed extra urbane, comunali, vicinali e private di uso pubblico, provvedano ad eliminare le piante radicate lungo il confine delle strade, alla manutenzione delle siepi ed al taglio dei rami che nascondono la segnaletica e che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché quelle che oscurano i centri della pubblica illuminazione;

CONSIDERATO che il Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. testualmente recita:

Art. 29 Piantagioni e siepi. “1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile; 3. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 677,00.** 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'ordine, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o

della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI”;

Art. 31 Manutenzione delle ripe. “1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. **2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 677,00** 3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI”;

CONSIDERATO ALTRESI’ che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, vicinali e private di uso pubblico, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RITENUTO per motivi di sicurezza e pubblica incolumità dover emettere apposita Ordinanza;

Visto che è ormai sempre più frequente assistere ad eventi atmosferici avversi, violenti e persistenti;

Vista la comunicazione della PROVINCIA DI TORINO n. 195850/12.7 del 20/11/2013 e successivo sollecito n. 115883.12.7 del 14/07/2014;

Visto il Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lvo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni o aree confinanti con le strade urbane ed extra urbane vicinali e private di uso pubblico e con gli spazi pubblici affinché provvedano:

- 1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;**
- 2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondano o limitano la visibilità di segnali**

stradali, che oscurino i centri luminosi della pubblica illuminazione, che restringono le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

3. Rimuovere alberi, ramaglie, terriccio che possa cadere e invadere la sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. Effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
5. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Tali interventi dovranno essere effettuati in prima istanza entro 90 (Novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e successivamente in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pubblica incolumità degli utenti della strada.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma del D. Lgs. 267/2000 fatta salva l'applicazione dei disposti del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;

Qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori nei modi e termini di legge.

RENDE NOTO

Il contenuto del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, inserimento sul sito internet www.comune.pratiglione.to.it e dandone adeguata pubblicità sui mezzi di informazione.

DISPONE

Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, l'U.T.C. ciascuno per la propria competenza sono incaricati di fare osservare il presente provvedimento;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Torino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Cuorgne';
- Al Responsabile del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino

AVVISA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Torino ovvero entro 120 (centoventi) giorni tramite ricorso straordinaria al Capo Dello Stato.

PRATIGLIONE, 25 AGOSTO 2014.

IL SINDACO
Alessandro G. GAUDIO

